

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 78/40075/2010

OGGETTO: COMUNE DI PRALORMO - VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. adottato dal Comune di Pralormo, con deliberazione C.C. n. 15 del 29 luglio 2010, trasmesso alla Provincia in data 23 settembre 2010 (pervenuto il 30/09/2010), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 126/2010)

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 15 del 29 luglio 2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone una modifica tesa ad individuare il dissesto attivo potenziale presente in un'area ricadente in classe IIIa di rischio idrogeologico al fine dell'applicazione del punto 6.2 della Circolare Presidente Giunta Regionale, 8 maggio 1996, n. 7/LAP, relativo alla richiesta, pervenuta da un privato, per la costruzione di "stalle per equini e magazzino attrezzature e derrate aziendali". Il vigente Piano è adeguato al contenuto della citata Circolare e relativa Nota Tecnica Esplicativa (N.T.E./1999) ma non al Piano per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (P.A.I.), sebbene l'Amministrazione Comunale abbia avviato dal 2003, gli studi di approfondimento. La documentazione è composta dall'atto amministrativo di adozione del Progetto Preliminare di Variante e da relazioni geologiche;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'articolo 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Pralormo con deliberazione C.C. n. 15 del 29 luglio 2010, le seguenti osservazioni:
 - a) la Variante in esame, costituita esclusivamente dall'atto di adozione della stessa e dalla documentazione geologica, non risponde ai requisiti formali e sostanziali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. Si ricorda, infatti, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale. In particolare è opportuno adottare ed allegare la "Relazione Tecnica Illustrativa" riportante la proposta di modificazione al Piano vigente e le eventuali Norme di Attuazione variate (anche in stralcio); la carenza di tale documentazione, impedisce di fatto, una esauriente lettura della variante; la stessa deve contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprenderne in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità;
 - b) pur prendendo atto che la proposta di modifica al P.R.G.C., per quanto si coglie dalla carente documentazione allegata, riguarda l'insediamento di una nuova costruzione destinata ad attività agricola, si invita l'Amministrazione Comunale a verificare con attenzione la sussistenza dei requisiti di "variante parziale", poiché la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 5 agosto 1998, ad oggetto "Legge regionale 29 luglio 1997, n. 41", classifica come "... *Strutturali, secondo il disposto del comma 4, lettera d), anche le varianti che "incidono sulla struttura dei vincoli nazionali e regionali" (individuabili, ad esempio nei vincoli idrogeologici ... dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali) etc...*"; tale orientamento è peraltro confermato dall'art. 31 ter della L.R. 56/77 (relativo alle "varianti strutturali" al P.R.G.C.), nel quale (al terzo comma), si precisa che il documento programmatico connesso ad una "variante strutturale" deve indicare "... *se il Comune intende aggiornare e modificare il quadro dei dissesti contenuto nel PAF*";
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Pralormo la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 3 novembre 2010

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
(F.to in originale)